



S Z Z V
F S E C
F S A C

**Regolamento
sull'esecuzione
dell'esame funzionale
del latte caprino**

della

**Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC)
Cooperativa**

in vigore dal 1° gennaio 2016

Indice

1	SCOPO	4
1.1	Scopo.....	4
1.2	Rilevamento	4
2	CAMPO D'APPLICAZIONE E METODO PER GLI ESAMI FUNZIONALI DEL LATTE	4
2.1	Campo d'applicazione - aziende.....	4
2.2	Campo d'applicazione - animali interessati.....	5
2.3	Metodo.....	5
2.4	Iscrizione.....	5
2.5	Numeri aziendale	5
2.6	Ritiro/Cancellazione dell'iscrizione	5
3	ORGANIZZAZIONE.....	6
3.1	Responsabilità.....	6
3.2	Requisiti per i controllori	6
3.3	Posizione del controllore	6
3.4	Controllo su maggesi e alpi	6
3.5	Spese, vitto e alloggio	6
3.6	Supplenza	6
3.7	Gradi di parentela.....	6
3.8	Responsabilità del detentore di animali	7
3.9	Equipaggiamento dei controllori	7
3.10	Ordinazione del materiale per il controllo.....	7
3.11	Assegnazione di un numero di controllo	7
3.12	Formazione e perfezionamento.....	7
4	DURATA E PROCEDURA DEI CONTROLLI	7
4.1	Durata	7
4.2	Primo controllo	8
4.3	Ultimo controllo	8
4.4	Intervalli di controllo.....	8
4.5	Programma di controllo	8
4.6	Preavviso	9
4.7	Verifica dell'identità	9
4.8	Esecuzione della pesatura di controllo	9
4.9	Taratura e controllo della bilancia.....	9
4.10	Prelievo dei campioni	9
4.11	Mungitrici a tubi/Stand di mungitura	10
4.12	Identificazione dei campioni di latte	10
4.13	Conservazione dei campioni di latte	10
4.14	Spedizione dei campioni di latte	10
4.15	Analisi del latte	10
5	MODULI	11
5.1	Certificato di accompagnamento – in bianco	11
5.2	Certificato di accompagnamento - prestampato	11
5.3	Iscrizione di nuovi animali.....	11
5.4	Registrazioni da parte del controllore	11
5.5	Etichette – in bianco	12
5.6	Etichette - prestampate	12
5.7	Rapporto dei risultati	12
6	CASI PARTICOLARI	12
6.1	Estivazione – carico dell'alpe	12
6.2	Estivazione – scarico dell'alpe.....	13
6.3	Acquisto di animali	13

6.4	Vendita di animali.....	13
6.5	Animali ammalati.....	13
6.6	Passaggio da un'azienda senza controllo a una con controllo del latte.....	13
7	CALCOLO E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI.....	13
7.1	Metodo di calcolo	13
7.2	Campionature mancanti	14
7.3	Tipo di chiusura –chiusura intera.....	14
7.4	Tipo di chiusura –chiusura parziale	14
7.5	Tipo di chiusura -standard	14
7.6	Numero di esami funzionali del latte	14
7.7	Risultati	14
8	DISPOSIZIONI FINANZIARIE	14
8.1	Contributi pubblici.....	14
8.3	Controllo di animali non iscritti nel Libro genealogico	14
8.4	Indennità dei controllori	14
8.5	Assicurazione.....	15
9	DISPOSIZIONI VARIE	15
9.1	Corrispondenza	15
9.2	Obblighi dei diretti interessati	15
9.3	Diritti dei diretti interessati	15
9.4	Reclami	15
9.5	Sorveglianza	15
10	DISPOSIZIONI FINALI E AMMINISTRATIVE	16
10.1	Violazione degli obblighi	16
10.2	Provvedimenti, sanzioni, procedure.....	16
10.3	Esclusione della responsabilità.....	16
10.4	Casi particolari	16
10.5	Foro giuridico	16
10.6	Entrata in vigore	16

Versione

Versione	Data approvazione	Data entrata in vigore	Firmato per conto del Comitato da:
05	29.03.2010	01.01.2010	Willy Kaiser, presidente Ursula Herren, amministratrice ad interim
06	04.02.2011	01.01.2011	Andreas Michel, presidente Ursula Herren, amministratrice
07	30.08.2012	01.12.2012	Andreas Michel, presidente Ursula Herren, amministratrice
08	13.11.2013	01.01.2014	Andreas Michel, presidente Ursula Herren, amministratrice
09	23.01.2014	01.01.2014	Andreas Michel, presidente Ursula Herren, amministratrice
10	01.12.2015	01.01.2016	Andreas Michel, presidente Ursula Herren, amministratrice

La Federazione svizzera d'allevamento caprino, definita in seguito FSAC, emana le seguenti disposizioni riguardo alle procedure degli esami funzionali del latte, in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive:

- Statuti della Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC), Cooperativa
- Ordinanza del Consiglio federale sull'allevamento di animali
- Accordo internazionale sulle prassi di esami funzionali del Comitato internazionale per gli esami funzionali nella produzione animale (ICAR)

Il presente Regolamento può essere scaricato dal sito Internet della FSAC (www.szzv.ch) in tedesco, francese e italiano. In caso di contestazione, fa fede il Regolamento in lingua tedesco.

Per motivi di leggibilità è stata usata unicamente la forma maschile, intesa come forma riferita anche a quella femminile.

1 Scopo

1.1 Scopo La FSAC esegue esami funzionali del latte per migliorare la redditività dell'allevamento caprino e la selezione zootecnica, che costituiscono uno dei principi fondamentali per la stima dei valori genetici in merito alla quantità e al contenuto del latte. Inoltre determinano i requisiti per la madre di becco. Gli esami funzionali del latte devono consentire la valutazione più esatta possibile della produttività e permettere il confronto delle prestazioni.

1.2 Rilevamento Gli esami funzionali del latte comprendono la determinazione della produzione lattea e del contenuto di grasso, proteina e lattosio come pure di altri componenti o di caratteristiche qualitativi o quantitativi del latte (per es. numero di cellule e contenuto di urea nel latte).

2 Campo d'applicazione e metodo per gli esami funzionali del latte

2.1 Campo d'applicazione - aziende Gli allevatori che vogliono partecipare agli esami funzionali del latte devono essere soci attivi di un'Associazione o di un Consorzio riconosciuti dalla FSAC nonché registrati nel Libro genealogico, oppure rappresentano una stazione registrata nel Libro genealogico o sono membri singoli della FSAC. Economie alpestri e aziende d'estivazione che tengono animali registrati nel Libro genealogico e che sono da controllare, possono iscriversi direttamente presso la FSAC.

- 2.2 Campo d'applicazione - animali interessati** Gli esami funzionali del latte comprendono tutte le capre per la produzione di latte presenti nell'azienda.
- A partire da una determinata dimensione dell'allevamento, il gregge potrà essere suddiviso in un gruppo di riproduzione e uno di produzione. Per il gruppo di riproduzione, rispettivamente il numero di capre sottoposte all'EFL è fissato un numero minimo. (*Vedi appendice 1: Suddivisione del gregge*).
- Occorre fare una netta separazione tra le greggi di varie destinazioni. Durante il periodo di lattazione, non ci deve essere nessuna commistione tra animali di greggi controllati (gregge da riproduzione) con quelli che non sono controllati (gregge da produzione).
- In un gregge sottoposto alla pesatura di controllo, è d'obbligo esaminare tutte le capre che sono munte, ogni volta che si eseguono i controlli (quantitativi) del latte.
- L'esclusione di singole capre per la produzione di latte presenti nell'azienda, non è ammessa e tale atto è soggetto a sanzioni secondo le disposizioni del paragrafo *10 Disposizioni finali e amministrative*.
- I cosiddetti animali non iscritti nel LG e gli incroci sono da sottoporre all'esame funzionale del latte, a meno che non siano tenuti separatamente dal resto del gregge.
- Animali di proprietà di altri detentori non vanno sottoposti agli esami funzionali del latte qualora non siano presenti nell'azienda durante tutto l'anno. Perciò occorre tenere un elenco degli animali che sono sottoposti agli esami funzionali del latte. Il certificato di accompagnamento vale come elenco.
- 2.3 Metodo** I rilevamenti comprendono pesature di controllo e campioni di latte e sono eseguiti esclusivamente da controllori del latte la cui nomina è stata confermata dalla FSAC. I dati sono rilevati secondo il metodo A4 o AT4 e in conformità alle prescrizioni dell'ICAR.
- 2.4 Iscrizione** Il certificato di accompagnamento della prima campionatura vale come iscrizione. Con l'adesione agli esami funzionali del latte, il partecipante riconosce come vincolanti, senza alcuna limitazione, i Regolamenti inerenti agli esami funzionali del latte ed eventuali altre disposizioni da parte della FSAC. Eventuali modifiche dei dati sull'azienda (cambiamento di indirizzo, modifiche nel metodo di controllo dell'esame funzionale del latte, cambio del controllore, acquisto, vendita o trasferimento di animali, ecc.) devono essere comunicati alla FSAC.
- 2.5 Numeri aziendale** Gli animali presenti in una stalla o in una comunità aziendale possono appartenere a diversi proprietari. Essi sono gestiti sotto lo stesso numero aziendale BDTA, tuttavia a nome dei diversi detentori. Per ogni azienda saranno rilasciati un certificato di accompagnamento e un rapporto dei risultati.
- 2.6 Ritiro/Cancellazione dell'iscrizione** Il ritiro dai controlli di un'azienda o di singoli animali non più in lattazione può avvenire in qualsiasi momento dell'esame. Il ritiro è da annunciare alla FSAC tramite i controllori del latte al più tardi entro 30 giorni dall'ultimo controllo ordinario mediante il codice 5 sul certificato di accompagnamento. L'eventuale ripresa dei controlli potrà avvenire al più presto dopo la scadenza del periodo di attesa di un anno rispettivamente con l'inizio del periodo successivo di lattazione.

3 Organizzazione

- 3.1 Responsabilità** Il partecipante si assume la responsabilità di pianificare il primo esame funzionale del latte. Negli anni successivi, esso informa per tempo il controllore del latte sull'inizio del nuovo periodo di lattazione. Nei confronti della FSAC, il controllore del latte è responsabile della corretta esecuzione degli esami funzionali del latte. Il presente Regolamento ed eventuali altre disposizioni necessarie da parte della FSAC devono essere rigorosamente rispettati.
- 3.2 Requisiti per i controllori** Il controllore del latte non può esercitare la sua carica finché non abbia debitamente compilato, firmato e ritornato il modulo di conferma alla FSAC e inoltre studiato la relativa documentazione per i controllori del latte. Possono essere nominate controllori del latte unicamente persone affidabili e con buona reputazione, in grado di garantire che lo svolgimento della loro funzione rispetterà le prescrizioni in vigore. L'età minima richiesta è 18 anni. Controllori che già esercitano questa funzione presso il bestiame grosso sono automaticamente riconosciuti. Tuttavia ai fini delle formalità sono tenuti ad annunciarsi in anticipo presso la FSAC.
- 3.3 Posizione del controllore** Il controllore del latte agisce in virtù di un mandato della FSAC e ha il diritto di esercitare liberamente le attività legate a tale mandato. Sul piano amministrativo è subordinato alla FSAC.
- 3.4 Controllo su maggesi e alpi** D'intesa con le Società di economia alpestre risp. con i gestori dell'alpe, i controlli sui maggesi e sugli alpi dovranno essere organizzati adeguatamente. Il controllore regionale competente notifica gli animali destinati all'estivazione e quelli spostati dalle aziende, se note, tramite il certificato di accompagnamento. In caso contrario spetta al proprietario notificare tempestivamente l'avvenuto trasferimento degli animali.
- 3.5 Spese, vitto e alloggio** Qualora il controllore sia costretto a pernottare fuori casa in seguito allo svolgimento dell'attività lavorativa, i partecipanti sono tenuti a offrirgli vitto e alloggio gratuito. Inoltre i costi per l'utilizzo di teleferiche aziendali o strade private, nonché per lunghi spostamenti a piedi o in automobile per recarsi al luogo di lavoro, sono a carico dei detentori di animali.
- 3.6 Supplenza** Al fine di garantire la continuità dei controlli senza interruzioni, il controllore è invitato a designare un supplente. Il sostituto deve essere in possesso del certificato ufficiale di controllore emanato dalla FSAC.
- 3.7 Gradi di parentela** Il controllore non è autorizzato a eseguire i controlli presso animali appartenenti al coniuge, rispettivamente partner, genitori, fratelli o figli. Unicamente persone che non siano né proprietari, né detentori, né custodi degli animali e che non abbiano rapporti di dipendenza con essi possono eseguire i controlli.

- 3.8 Responsabilità del detentore di animali** I detentori di animali sottoposti ai controlli sono corresponsabili per l'esecuzione dei controlli conformemente alle disposizioni. Azioni non autorizzate, in particolare ma non esclusivamente, quali il rinvio abusivo delle mungiture o la somministrazione di medicinali o altri additivi con lo scopo di influire sulla resa lattifera a breve termine, immediatamente prima o il giorno stesso del controllo, sono punibili secondo le disposizioni al *Paragrafo 10 Disposizioni finali e amministrative*.
- 3.9 Equipaggiamento dei controllori** I controllori devono essere provvisti del seguente materiale:
- Bilancia del latte riconosciuta dalla FSAC
 - Certificati di accompagnamento/etichette in bianco per le provette
 - Provette con conservante
 - Mestolo per prelevare il latte
 - Imballaggi
- Può essere impiegato soltanto il materiale del laboratorio designato per l'esecuzione delle analisi di latte.
- 3.10 Ordinazione del materiale per il controllo** Il materiale d'imballaggio e le provette sono da ordinare presso il corrispondente laboratorio, specificando la quantità desiderata. Certificati di accompagnamento (BA) ed etichette in bianco possono essere richiesti presso la FSAC. Dopo ogni controllo, i nuovi certificati di accompagnamento prestampati e le relative etichette sono recapitati automaticamente al controllore. La fornitura è gratuita, ad eccezione della bilancia per il latte e del mestolo per il prelievo.
- 3.11 Assegnazione di un numero di controllo** Il controllore riconosciuto dalla FSAC riceve un numero personale che deve essere riportato su tutti gli attestati di controllo. Esso non è identico al numero del controllore del bestiame grosso.
- 3.12 Formazione e perfezionamento** Il controllore del latte ha l'obbligo di partecipare a tutti i corsi d'istruzione e manifestazioni, ai quali è convocato.

4 Durata e procedura dei controlli

- 4.1 Durata** Il periodo di controllo inizia al quinto giorno dopo il parto, dura fino al termine del periodo di lattazione ed è considerato concluso, quando la capra non è più munta due volte al giorno oppure la quantità di latte munta è inferiore ai 200 g al giorno. Il primo giorno dopo il parto e il 17° giorno dopo l'ultima campionatura ordinaria sono decisivi per il calcolo del periodo di lattazione.

4.2 Primo controllo

Per il gregge:

la prima pesatura di controllo in un gregge deve essere effettuata entro 4 a 15 giorni dopo l'inizio del periodo in cui gli animali sono solo munti (in base alla pesatura effettuata ad intervalli mensili).

Per una capra singola:

a) Mungitura dopo la data del parto: la prima pesatura di controllo di una capra deve essere effettuata al più presto al quinto giorno e deve essere eseguita entro l' 80° giorno dopo il parto.

b) Mungitura dopo l'allattamento: la prima pesatura di controllo di una capra deve essere effettuata entro 35 giorni dopo la separazione completa del capretto dalla madre, con una tolleranza di 17 giorni. Perciò, la differenza dell'intervallo tra il parto e la prima pesatura di controllo (quantitativo) del latte di una capra equivale al massimo alla durata media del periodo di allattamento della relativa razza più 52 (35 + 17) giorni.

Nei calcoli menzionati sopra, relativi al primo giorno di controllo non è contato il giorno del parto. Pesature del latte prima del quinto giorno sono possibili, tuttavia non saranno prese in considerazione per il calcolo della lattazione. In ogni caso, il calcolo dei risultati relativi al periodo di lattazione inizia il giorno successivo al parto.

4.3 Ultimo controllo

Saranno eseguite le pesature con campionatura fintanto che le capre vengono munte regolarmente due volte al giorno e che la quantità di latte munta giornalmente è almeno 200 g. Se gli animali non ottemperano più a queste condizioni o il detentore del bestiame desidera terminare l'esame funzionale del latte, occorre inserire il codice 5 nella quinta colonna intitolato "Codice" del certificato di accompagnamento.

4.4 Intervalli di controllo

Le pesature di controllo devono essere eseguite a intervalli che vanno da un **minimo di 31 fino ad un massimo di 37 giorni**. L'intervallo medio sarebbe dunque di 34 giorni. Il controllore del latte determina il giorno del controllo entro questi limiti di tempo. Tutte le capre in lattazione del medesimo effettivo rispettivamente del gregge destinato alla riproduzione, devono essere controllate contemporaneamente nel corso dello stesso controllo.

Qualora l'intervallo fra due pesature di controllo **superi i 75 giorni**, il periodo di controllo e di lattazione sarà automaticamente **concluso** (codice 5). La ripresa degli esami sarà possibile con il prossimo periodo di lattazione.

4.5 Programma di controllo

Il controllore deve definire un programma di controllo. Le aziende non possono essere ripetutamente controllate nello stesso ordine oppure alla medesima data, poiché ciò equivale a un preavviso. Gli animali acquistati o quelli che hanno appena partorito, sono da controllare per la prima volta in occasione del successivo controllo ordinario nell'azienda. Non sono leciti controlli straordinari per singoli animali. Anche gli animali spostati (come pure quelli che si trovano sui magggesi o sugli alpi) devono essere controllati contemporaneamente, anche se non si rispettano esattamente gli intervalli di controllo esposti nel paragrafo *4.4 Intervalli di controllo*. L'intervallo di controllo massimo di 75 giorni è da rispettare in ogni caso.

- 4.6 Preavviso** Qualora dovesse sussistere la necessità del preavviso di un controllo, esso è da dare a breve scadenza onde evitare la possibilità di influire sulla produzione di latte. In ogni caso il preavviso del controllo deve avvenire esclusivamente dopo la mungitura precedente.
- 4.7 Verifica dell'identità** Il controllore ha l'obbligo di verificare l'identità degli animali. Questi devono essere muniti di un contrassegno ufficiale (marca auricolare BDTA). Divergenze tra i dati sul certificato di accompagnamento e quelli sulle etichette per i campioni di latte sono da annotare in modo chiaro sul certificato di accompagnamento.
- 4.8 Esecuzione della pesatura di controllo** Il controllo deve essere eseguito durante l'orario di mungitura abituale. Il controllore deve sorvegliare la mungitura, eseguire di persona le pesature del latte utilizzando la sua bilancia personale e registrare con un'approssimazione di 100 g la quantità di latte di tutte le mungiture (almeno due) nello spazio di 24 ore (A4). Di regola, il rilevamento della quantità del latte munta avviene il mattino e la sera, ad eccezione per il metodo di prova AT4 (prelievo in alternanza mattina e sera). Anche nel caso in cui sia applicato il metodo AT4, le capre devono essere munte due volte al giorno.
- 4.9 Taratura e controllo della bilancia** Prima delle pesature di controllo il controllore deve eseguire la taratura della bilancia con il contenitore di pesata. Inoltre il controllore è tenuto a verificare periodicamente l'esattezza della bilancia con pesi tarati. Non possono essere utilizzate bilance private per le pesature di controllo.
- 4.10 Prelievo dei campioni** Prima del travaso del latte bisogna assicurarsi della presenza del conservante in ogni provetta.
- A mungitura terminata, la quantità intera di latte (mungitura e sgocciolatura) va versata nell'apposito secchio per la misurare il peso, e negli impianti automatici bisogna individuare la quantità di latte prodotta. Nelle aziende provviste di impianti automatici, il latte che passa attraverso i misuratori del flusso latteo è raccolto in un secchio adatto. Immediatamente dopo la pesatura risp. dopo la determinazione della quantità di latte prodotta, ma comunque prima del prelievo del campione dal secchio di pesatura, il latte deve essere mescolato accuratamente. Il campione di latte prelevato va travasato nella provetta messa a disposizione dal laboratorio.
- Con il metodo A4, la campionatura di latte deve essere composta da parti proporzionali alla quantità delle singole mungiture (mattina e sera). Qualora la mungitura avvenga a intervalli uguali, la campionatura deve essere composta da parti uguali.
- Con il metodo alternato AT4, il campione è prelevato soltanto durante una mungitura, in modo alternato, mattino o sera.
- Per il prelievo del campione si deve utilizzare l'apposito mestolo. Le provette sono da riempire quasi completamente e devono essere munite delle etichette prestampate. Ancora in azienda la quantità di latte rilevata a ogni mungitura viene direttamente registrata sul certificato di accompagnamento.
- Ci si riserva l'eventuale annullamento dei risultati in caso di inadempienza del rilevamento dei dati.

- 4.11 Mungitrici a tubi/Stand di mungitura** Le aziende attrezzate di mungitrice con condotta del latte o stand di mungitura possono impiegare, al posto di una bilancia, un misuratore del flusso latteo o un lattometro elettronico riconosciuto dalla FSAC, a condizione che sia assicurato il controllo e il prelievo ineccepibile dei campioni di latte. La FSAC deve essere informata della messa in funzione di tali impianti. È riservata l'autorizzazione dell'impiego per gli esami funzionali del latte.
- In caso di manipolazioni errate, la FSAC declina qualsiasi responsabilità e si riserva l'annullamento dei risultati a seguito di inesattezze riguardo i rilevamenti dei dati.
- 4.12 Identificazione dei campioni di latte** Le provette devono essere dotate di etichette prestampate con l'indicazione del nome, razza, numero e contrassegno delle capre. **Campioni non correttamente identificati non saranno analizzati.**
- 4.13 Conservazione dei campioni di latte** Le provette contengono un conservante velenoso. Vanno prese misure di protezione contro l'accesso non autorizzato e il controllore è tenuto a portarsele a casa. Alla fine del campionamento occorre capovolgere un paio di volte la provetta affinché il conservante si scioglia completamente in modo da ottenere una buona conservazione. Il latte una volta versato nella provetta non può più essere riversato nel latte restante e non è più adatto all'alimentazione né umana né animale. I campioni, durante l'intervallo tra i controlli e la spedizione, sono da conservare in un luogo fresco, (p. es. cantina), tuttavia non nel frigorifero. Durante il trasporto, i campioni devono essere agitati il meno possibile.
- 4.14 Spedizione dei campioni di latte** Al più tardi entro il secondo giorno dopo la campionatura, le provette etichettate sono da spedire per posta, mediante le scatole d'imballaggio, al laboratorio designato dalla FSAC. Il certificato di accompagnamento è da allegare ai rispettivi campioni (sono da inserire nella medesima scatola tutti i certificati di accompagnamento dello stesso allevamento).
- Il ritardo nell'invio dei campioni potrebbe causare risultati non attendibili. In tal caso ci si riserva il diritto di non concedere l'indennità al controllore.
- 4.15 Analisi del latte** Il laboratorio analizza i campioni conformemente a un metodo riconosciuto dalla FSAC. Qualora i risultati ottenuti dalle analisi dei campioni indichino tenori fuori norma di grasso e di proteina, essi non sono per tanto considerati per il calcolo della produttività di latte. È possibile che il latte prelevato giunga al laboratorio già coagulato o burrificato. In tal caso non si possono più determinare il contenuto di certe sostanze e altre caratteristiche qualitative. In ambedue i casi, i valori medi dell'analisi precedente e di quella successiva servono per il calcolo dei risultati. Tuttavia, se ciò accade per due volte consecutive oppure tre volte durante l'intero periodo di lattazione, non è più possibile assicurare una valutazione affidabile del contenuto del latte. Il periodo della lattazione rispettivamente del controllo è automaticamente terminato (codice 5).

5 Moduli

- 5.1 Certificato di accompagnamento – in bianco** Un certificato di accompagnamento in bianco è da compilare in triplice copia:
- Al primo prelievo in un'azienda se questa non è stata annunciata alla FSAC.
 - Qualora non si disponga di un certificato di accompagnamento prestampato (aziende d'alpeggio o d'estivazione).
 - In caso di mancanza di spazio sul certificato di accompagnamento prestampato.
- È compito del controllore di assicurarsi una sufficiente riserva di certificati di accompagnamento (disponibili presso la FSAC).
- 5.2 Certificato di accompagnamento - prestampato** Di norma il certificato di accompagnamento è prestampato per ogni controllo e spedito al controllore in triplice copia. Sul modulo prestampato sono riportati i dati relativi all'azienda, l'indirizzo del controllore incaricato come pure l'effettivo attuale degli animali. L'originale è da inviare al laboratorio unitamente ai campioni, il secondo esemplare (rosa) è per il controllore e va conservato per un periodo di tre anni. Il terzo esemplare (giallo) rimane presso l'azienda. Il certificato di accompagnamento vale come elenco degli animali che sono da sottoporre al controllo.
- 5.3 Iscrizione di nuovi animali** Qualora siano controllati altri animali oltre a quelli elencati nel modulo prestampato, essi vanno inseriti nelle righe vuote. I loro dati sono da riportare allo stesso modo come quelli prestampati (numero d'identificazione, nome, razza, contrassegno). Se lo spazio sul formulario non è sufficiente per registrare tutti gli animali, si aggiunge un certificato di accompagnamento in bianco. Nel caso di una sistemazione temporanea dell'animale presso un'azienda (estivazione), non è necessario inserire alcun codice. Vedi anche

Appendice 2: Elenco codici relativi al certificato di accompagnamento.

- 5.4 RegISTRAZIONI da parte del controllore** Il controllore registra i seguenti dati in occasione del controllo:
- Data della campionatura e orario
 - Metodo di controllo
 - Numero del controllore
 - Firma
 - Quantitativo di latte, arrotondato a 100 g
 - Data del parto (alla prima pesatura di controllo)
 - Eventualmente il codice
 - Eventualmente il numero d'identificazione
 - In caso di acquisto di nuovi animali: numero d'identificazione, nome, razza, contrassegno

- 5.5 Etichette – in bianco** Le etichette in bianco sono da utilizzare al primo prelievo del campione, oppure se l'animale non figura sul certificato di accompagnamento. Al momento del prelievo del campione bisogna marcare l'identificazione completa della capra, ossia nome, razza, numero d'identificazione e contrassegno e incollare l'etichetta sulla provetta.
- 5.6 Etichette - prestampate** Le etichette prestampate sono allegate ai certificati di accompagnamento prestampati. Le etichette prestampate non adoperate non possono essere riutilizzate per le successive pesature.
- 5.7 Rapporto dei risultati** Immediatamente dopo l'analisi dei campioni, i risultati sono inviati al titolare dell'azienda (rapporto dei risultati). Qualsiasi differenza dei risultati rispetto alla copia del certificato di accompagnamento va prontamente segnalata alla FSAC.

6 Casi particolari

- 6.1 Estivazione – carico dell'alpe** Per animali sottoposti agli esami funzionali del latte, il controllo del latte deve proseguire per l'intera stagione di estivazione. Animali provenienti da un'azienda situata a fondo valle dove non sono sottoposti all'EFL, non devono essere controllati durante il periodo di alpeggio.

Sono previste diverse modalità di notifica del trasferimento degli animali:

1. Qualora tutti gli animali dell'effettivo di un'azienda siano estivati insieme, vengono annotati il nome e il numero del controllore assegnato all'azienda d'estivazione in alto a sinistra del certificato di accompagnamento rilasciato in occasione dell'ultima pesatura nell'azienda di base. In questo modo il prossimo certificato di accompagnamento sarà recapitato automaticamente al controllore dell'azienda d'estivazione.
2. Qualora tutti gli animali di un'azienda siano estivati insieme, il certificato di accompagnamento prestampato e le relative etichette vanno consegnati al controllore competente del luogo d'estivazione. Egli sostituisce i dati dell'azienda di base con quelli relativi all'azienda d'estivazione e i suoi dati personali con quelli del controllore precedente.
3. Animali singoli provenienti da diverse aziende possono essere preannunciati per iscritto alla FSAC, indicando i dati relativi all'identificazione degli animali e dell'azienda d'estivazione. Il controllore dell'azienda d'estivazione riceverà in seguito i certificati di accompagnamento prestampati e le rispettive etichette.

In ogni caso il trasferimento degli animali è temporaneo e di durata determinata (azienda di base = collocazione permanente).

Qualora il trasferimento temporaneo degli animali non fosse stato preannunciato correttamente alla FSAC, sarà necessario utilizzare un certificato di accompagnamento e le etichette in bianco.

- 6.2 Estivazione – scarico dell'alpe** Sono previste diverse modalità di notifica del trasferimento degli animali:
1. Il controllore dell'azienda d'estivazione annuncia tramite il certificato di accompagnamento in alto a sinistra al controllore dell'azienda di base il rientro di tutti gli animali indicati.
 2. Il controllore dell'azienda di base riprende la pesatura utilizzando un certificato di accompagnamento già esistente oppure ordina presso la FSAC un nuovo certificato di accompagnamento per l'azienda di base.
 3. Il controllore dell'azienda di base può reinserire animali singoli nel certificato di accompagnamento dell'azienda di base, specificando il numero d'identificazione, il nome, la razza e il contrassegno.
 4. Il rientro di animali singoli può essere preannunciato per iscritto alla FSAC.
- In ogni caso avviene un trasferimento temporaneo degli animali. Qualora il trasferimento temporaneo degli animali non fosse stato preannunciato correttamente alla FSAC, sarà necessario utilizzare un certificato di accompagnamento ed etichette in bianco.
- 6.3 Acquisto di animali** Animali acquistati possono essere riportati nel certificato di accompagnamento specificando il numero d'identificazione, la razza, il nome, il contrassegno e la data del parto.
- 6.4 Vendita di animali** Per animali venduti o macellati deve essere inserito il codice 1 nella quinta colonna del certificato di accompagnamento.
- 6.5 Animali ammalati** Qualora un animale si fosse ammalato, infortunato oppure sotto effetto di farmaci o altre sostanze che possono influire sulla produzione di latte, va inserito il codice 7. Il controllo del latte prosegue normalmente (raccolta dei dati concernenti la quantità di latte e l'analisi dei campioni). Nel caso in cui, per problemi tecnici, non fosse possibile rilevare la quantità di latte, va inserito il codice 7. Non si tiene conto di campioni sprovvisti di indicazioni relative alla quantità di latte rilevata.
- 6.6 Passaggio da un'azienda senza controllo a una con controllo del latte** Valgono le disposizioni indicate al paragrafo 4.2 *Primo controllo* e 4.4 *Intervalli di controllo*.

7 Calcolo e pubblicazione dei risultati

- 7.1 Metodo di calcolo** Il calcolo avviene secondo il metodo d'intervallo di prova del ICAR. Il tenore medio in grasso, risp. in proteine è calcolato in percentuale di grasso, risp. di proteine nel latte. I campioni di latte con un tenore in grasso inferiore a 1,5% o superiore a 9%, come pure un tenore in proteine inferiore a 1% o superiore a 7% sono valutati anomali e perciò considerati valori mancanti. Anche i campioni di scarsa qualità, p. es. burrificati o coagulati, sono considerati anomali.
- La quantità minima da testare giornalmente è pari a 200 g o 200 ml di latte. Per il calcolo della produttività lattiera, i valori mancanti saranno sostituiti dalla media della campionatura precedente e di quella successiva di conformità valida.

- 7.2 Campionature mancanti** Qualora, a causa di forza maggiore (incendio, ecc.) venisse a mancare un controllo, il risultato mancante sarà sostituito dalla media della campionatura precedente e di quella successiva, a condizione che l'intervallo non superi i 75 giorni. Nel caso in cui l'interruzione si protragga oltre i 75 giorni o per mancanza di due o più campionature, non sarà possibile eseguire il calcolo per nessuno dei successivi tipi di chiusura. Valgono le disposizioni indicate al paragrafo *4.15 Analisi del latte*.
- 7.3 Tipo di chiusura – chiusura intera** Essa comprende l'intero periodo della lattazione e dura fino al momento della messa in asciutta.
- 7.4 Tipo di chiusura – chiusura parziale** Se il periodo di controllo è inferiore alla durata minima della chiusura intera a causa di forza maggiore, di vendita, decesso o altro, sarà eseguito il calcolo soltanto secondo questo tipo di chiusura. I dati di questa chiusura non saranno pubblicati. Per contro sono tenuti in considerazione per la stima del valore genetico. Vedi anche *Appendice 3: Tipo di chiusura secondo la razza*.
- 7.5 Tipo di chiusura - standard** Il numero minimo richiesto di giorni è indicato nell'*Appendice 3: Tipo di chiusura secondo la razza*.
- 7.6 Numero di esami funzionali del latte** Per il calcolo di un periodo di lattazione sono da eseguire al minimo tre campionature, indipendentemente dal tipo di chiusura.
- 7.7 Risultati** I risultati saranno pubblicati nei documenti ufficiali (p. es. CAP).

8 Disposizioni finanziarie

- 8.1 Contributi pubblici** La Confederazione concede alle organizzazioni d'allevamento riconosciute dei contributi ai costi degli esami funzionali del latte, sempreché questi siano eseguiti in conformità con le disposizioni dell'Ordinanza sull'allevamento di animali e le relative prescrizioni esecutive.
- 8.2 Contributi a carico degli allevatori** Il Comitato della FSAC stabilisce per il metodo applicato l'aliquota dei contributi dei partecipanti agli esami funzionali del latte. Di norma, sono da versare un contributo forfettario per la visita del controllore e una partecipazione per pesatura, risp. per pesatura doppia (comprese le spese postali).
Di solito la fatturazione dei contributi per gli esami funzionali del latte a carico degli allevatori viene emessa due volte l'anno.
- 8.3 Controllo di animali non iscritti nel Libro genealogico** Il Comitato della FSAC stabilisce per il metodo applicato l'aliquota dei contributi dei partecipanti, detentori di animali non iscritti a Libro genealogico, agli esami funzionali del latte. L'importo è definito conformemente ai contributi versati dall'Ufficio federale dell'agricoltura per la campionatura del latte di animali non iscritti nel Libro genealogico (animali con dati lacunosi relativi all'ascendenza).
- 8.4 Indennità dei controllori** I controllori sono indennizzati dalla FSAC. Le spese ordinarie di trasporto (vedi *3.5 Spese, vitto e alloggio*) e le spese postali sono comprese nell'indennità. Di norma l'erogazione delle retribuzioni avviene due volte l'anno. Qualora lo stesso giorno i controllori svolgano anche il controllo del latte delle bovine, la FSAC non verserà un ulteriore contributo forfettario per la visita.

- 8.5 Assicurazione** Il controllore del latte è assicurato contro gli infortuni da parte della FSAC nel quadro di un'assicurazione collettiva secondo LAINF.
- 9 Disposizioni varie**
- 9.1 Corrispondenza** Eventuali lettere, richieste e ordinazioni relative all'esecuzione degli esami funzionali del latte e alla corrispondente indennità devono essere inviate per iscritto alla FSAC.
- 9.2 Obblighi dei diretti interessati** Di norma i partecipanti e i controllori del latte sono tenuti a procurarsi personalmente i Regolamenti necessari ed eventuali altre direttive della FSAC, che sono scaricabili dal sito Internet (www.szzv.ch).
- Gli organi e gli incaricati dei consorzi e associazioni d'allevamento caprino, i partecipanti, i controllori e i collaboratori della FSAC sono tenuti ad attenersi ai Regolamenti inerenti agli esami funzionali del latte e a eventuali altre direttive della FSAC. Il controllore del latte agisce in virtù di un mandato della FSAC e ha il diritto di esercitare liberamente le attività legate a tale mandato. Nel rispetto delle prescrizioni vigenti, il controllore è responsabile della corretta esecuzione dei controlli nelle aziende assegnategli. Qualora durante l'esercizio del proprio mandato un controllore sia minacciato, insultato o impedito nell'esecuzione del suo incarico, esso non sarà tenuto a eseguire il controllo. Deve informare in merito la FSAC.
- Durante i controlli i partecipanti sono tenuti a fornire assistenza ai controllori e tutte le informazioni necessarie concernenti gli animali da controllare. Essi devono sottoporre spontaneamente all'esame tutti i capi presenti nell'azienda e legittimati alla registrazione al Libro genealogico e fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie riguardanti gli animali da controllare.
- 9.3 Diritti dei diretti interessati** I partecipanti e i controllori del latte hanno il diritto di richiedere una supervisione dell'esame funzionale del latte entro 48 ore dal controllo contestato, qualora sussistano fondati dubbi circa la corretta esecuzione degli esami funzionali del latte.
- 9.4 Reclami** In caso di mancata ottemperanza agli obblighi ai quali sono tenuti i controllori, i partecipanti informano immediatamente e per iscritto la FSAC.
- In caso di mancata ottemperanza agli obblighi ai quali sono tenuti i partecipanti, i controllori del latte informano immediatamente e per iscritto la FSAC.
- 9.5 Sorveglianza** La FSAC sorveglia l'esecuzione degli esami funzionali del latte conformemente alle disposizioni del "Regolamento d'applicazione relativo alla supervisione dell'esame funzionale del latte delle capre iscritte nel Libro genealogico".

10 Disposizioni finali e amministrative


- 10.1 Violazione degli obblighi** Le violazioni degli obblighi durante l'esecuzione degli esami funzionali del latte sono punibili. Rimangono riservate le disposizioni penali del Codice penale svizzero. In conformità con le prescrizioni dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, La FSAC ha l'obbligo di annullare i risultati degli esami funzionali qualora documenti insufficienti o scorrettezze nell'esecuzione pregiudichino l'attendibilità dei risultati.
- 10.2 Provvedimenti, sanzioni, procedure** Essi sono disciplinati dal "Regolamento d'applicazione relativo alla supervisione dell'esame funzionale del latte delle capre iscritte nel Libro genealogico"
- 10.3 Esclusione della responsabilità** La FSAC si impegna a eseguire l'insieme degli incarichi applicando il presente regolamento con diligenza. La FSAC declina – nella misura in cui la legislazione lo consente – ogni responsabilità di danni di qualsiasi natura, danneggiamenti indiretti dovuti a infrastrutture mal funzionanti o non funzionanti del tutto, oppure di dati lacunosi o insufficienti ed errori commessi dai collaboratori e dal personale ausiliario. Inoltre la FSAC esclude qualsiasi responsabilità per ritardi non causati dalla Federazione stessa o per ritardi a causa di forza maggiore.
- 10.4 Casi particolari** Il Comitato della FSAC decide su casi particolari non disciplinati dal presente Regolamento.
- 10.5 Foro giuridico** Il foro giuridico è la sede della FSAC Zollikofen.
- 10.6 Entrata in vigore** Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato della FSAC il 1° dicembre 2015 ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC) Cooperativa

Andreas Michel, presidente



Ursula Herren, amministratrice



Zollikofen, 1° dicembre 2015

Appendice 1:

Suddivisione del gregge suddiviso in un gruppo di riproduzione e un gruppo di produzione / numero minimo fissato per l'EFL

Numero di animali stabilito in base al quale è legittimata la suddivisione del gregge = Animali calcolati per la fatturazione della quota sociale al 1°giugno (ultima data di riferimento primo dell'inizio di lattazione):

Numero di animali stabilito	Numero minimo di animali, se il gregge è suddiviso (per EFL = 50)
1 – 49	tutti
50 – 99	50
100 – 199	80
200 – 299	120
300 – 399	170
da 400	230

Appendice 2: Elenco codici relativi al certificato di accompagnamento

Code 1	Animale venduto / macellato
Code 5	Animale messo in asciutta
Code 6	Animale sull'alpe / spostato
Code 7	Campione alterato (animale malato)
Code 8	Capretto allattato

Appendice 3: Tipo di chiusura secondo la razza

Razza	Chiusura parziale Numero giorni	Chiusura - standard Numero giorni (mass.)
Capra di Saanen	100	220
Capra d'Appenzello		220
Capra del Toggenburgo	100	220
Capra Camosciata delle Alpi	100	220
Capra Striata grigionese		180
Capra Nera Verzasca		120
Capra Pavone		180
Capra Anglo Nubian		220
Tauernschecken Austriaca		180

Chiusura intera: l'intero periodo della lattazione fino al momento della messa in asciutta.

Chiusura parziale: nessuna pubblicazione dei dati. Essi sono usati unicamente per la stima del valore genetico.

Calcolo dei PL: il calcolo dei PL avviene al conseguimento della chiusura di lattazione standard fino al 300° giorno di lattazione.



S Z Z V
F S E C
F S A C

Federazione svizzera d'allevamento caprino Cooperativa
Schützenstrasse 10
3052 Zollikofen
Svizzera

Telefono **+41 (0)31 388 61 11**

Fax **+41 (0)31 388 61 12**

E-Mail **info@szzv.ch**

Sito Internet **www.szzv.ch**